REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59491** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n. 170/2021, depositata il 13.5.2021;

promosso da:

MEF – MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, (c.f. 80415740580), che elegge domicilio in Roma, via XX Settembre, 97 e indica per le comunicazioni il seguente indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO (c.f. FLPSRN82H49H703E), dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la dott.ssa Giulia DONATI (c.f. DNTGLI90H60H282S), funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro,

- appellante -

contro

XXX , nato ad XXX il XXX (c.f.: XXX);

XX XX, nato il XXX a XXX (c.f.: XXX), quali eredi di XXX XXX, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, alla Via R. Grazioli Lante n. 16;

XXX XX, nato il XX a XX (c.f.: XXXX), quale erede di XX XX, residente in XX XX (XXX) (XX) XXX XX;

- appellati -

per la riforma per la riforma o per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte n. 170/2021, depositata il 13.5.2021, notificata il 5.8.2021, che ha dichiarato l'importo di €73.718,65 percepito dalla XXXX XXX a titolo di pensione non dovuto.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 10.12.2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore dr.ssa Flavia D'Oro con il consenso delle parti, la dott.ssa Giulia Donati per il MEF e l'avv. Paolo Bonaiuti per XXX XXX; non comparso XXX XXX;

Premesso in

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con la sentenza n. 170 del 2021, disposta l'integrazione del contraddittorio, in quanto litisconsorti necessari, nei confronti di XXX XXX e XXX XXX, figli e coeredi di XX XX -, accoglieva il ricorso promosso da XXXX XXX, nella qualità di coniuge ed erede di XXX XX, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria territoriale di Torino, di recupero dell'importo di € 73.718,65, per somme indebitamente percepite dalla medesima, a titolo di assegno vitalizio di benemerenza (art. 3, l. n. 932/1980), relative al periodo dal 1.3.2006 al 28.2.2018, e pagate dal predetto Ministero in esecuzione della sentenza n. 14 del 2014 della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, poi riformata dalla sentenza n. 564 del 2017 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello.

2. Avverso la predetta sentenza n. 170 del 2021, proponeva appello il MEF citando in giudizio XXX XXX, XXX XXX e XXX XXX.

L'appello del MEF risultava correttamente notificato, in data 29.10.2021, a XX XX e a XX XX, a mani proprie dell'avv. Paolo Bonaiuti, che li rappresentava e difendeva nel primo grado di giudizio; quanto alla notifica dell'atto di appello del MEF a XXX XXX, residente a XX XXX, contumace in primo grado, la ricevuta di ritorno dell'invio, trasmessa dal Consolato Generale d'Italia – New York, con nota del 4.5.2022, recava la dicitura *"Return to sender – refused – unable to forward – return to sender";*

Il decreto di fissazione di udienza del 1° dicembre 2023 veniva correttamente notificato a XXX XXX e a XXX XXX, il 20-21/7/2023.

Invece, non risultava andata a buon fine la notifica del ridetto d.f.u. a XXX XXXX, recando la ricevuta di ritorno dell'invio, trasmessa dal Consolato Generale d'Italia - XX XXX, con nota dell'8.9.2023, la dicitura, per quanto visibile dalla copia depositata, *"Return to sended – not deliverable as address – unable to forward"*.

Il MEF depositava una memoria in data 10.11.2023.

Con successiva memoria depositata in data 29.11.2023, si costituiva in giudizio XXX XXX, in proprio e quale erede della madre XXX XXX:

- comunicando il decesso, in data 6.8.2022, del padre, XXX XXX;
- evidenziando l'omessa comunicazione dell'atto di appello al litisconsorte necessario, XXX XXX;
- e chiedendo il rigetto dell'appello e comunque la dichiarazione dell'irripetibilità delle somme versate dall'amministrazione.

3. All'udienza del 1° dicembre 2023, constatata la morte dell'appellante XXX XXX, il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di XXX XXX, anche in considerazione della prospettata esigenza dei figli ed eredi di XXX XXX di valutare l'eventuale costituzione in giudizio, per il diverso titolo di eredi di XXX XXX, non potendo ritenersi sovrapponibili le considerazioni relative alla costituzione quali eredi della madre.

Pertanto, veniva fissata l'udienza del 10.7.2024 e il MEF, con atto del 6.2.2024, riassumeva il giudizio nei confronti di XXX XXX e XXX XXX, eredi di XXX XXX.

4. Con ordinanza n. 12/2024 del 23.7.2024, questa Sezione ordinava al MEF di notificare a XXX XXX e a XXX XXX, ad entrambi personalmente, l'atto di riassunzione del processo unitamente alla ordinanza nel termine di

sessanta giorni dalla comunicazione della stessa.

Infatti, non vi era prova in atti del buon esito della notifica a XXX XXX dell'atto di riassunzione del processo e del decreto di fissazione dell'udienza del 10.7.2024, a seguito dell'ordinanza di interruzione, né prova sufficiente che la notifica dell'atto di riassunzione a XXX XXX, personalmente, fosse andata a buon fine.

L'udienza veniva fissata il 18 giugno 2025 e poi rinviata al 10 dicembre 2025.

5. All'udienza del 10 dicembre 2025, il Relatore ha chiesto precisazioni alle parti poiché non risulta agli atti la prova delle notifiche da effettuarsi personalmente alle parti di cui l'ordinanza aveva onerato il Ministero.

La dott.ssa Donati si è riportata agli atti, e, per quanto riguarda le notifiche della riassunzione, ha rinviato a quanto fatto in precedenza in udienza dalla dott.ssa Alimandi. Il Relatore ha chiesto nuovamente precisazioni sulla notifica a XXX XXX, mentre per XXX XXX ha chiesto se effettivamente sia avvenuta la notifica, non essendovi prova agli atti.

La dott.ssa Donati ha dichiarato di non disporre di tale documentazione.

L'Avv. Bonaiuti, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, ha affermato che la dott.ssa Alimandi chiese, fuori udienza, la riassunzione, fatta poi nell'anno successivo. Ha confermato che manca la prova della notifica a carico della controparte, anche nei confronti del proprio assistito.

Non essendo stata eseguita l'ordinanza da parte del Ministero, ha insistito per la declaratoria dell'improcedibilità o dell'inammissibilità, stante la mancanza di controparte in punto di notifiche.

Ritenuto in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio è chiamato a valutare la procedibilità dell'appello all'odierno esame.

Come accennato nella narrazione dei fatti di causa, l'amministrazione MEF è stata chiamata ad integrare il contraddittorio nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza n. 12/2024, con la quale veniva ordinato al MEF di notificare a XXX XXX e a XXX XXX, ad entrambi personalmente, l'atto di riassunzione del processo unitamente alla ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, in quanto non vi era prova in atti del buon esito della notifica a XXX XXX dell'atto di riassunzione del processo e del decreto di fissazione dell'udienza del 10.7.2024, a seguito dell'ordinanza di interruzione, né prova sufficiente che la notifica dell'atto di riassunzione a XXX XXXX, personalmente, fosse andata a buon fine.

2. Orbene, non risulta che il MEF abbia adempiuto all'ordine di notifica disposto con l'ordinanza n. 12/2024 risultando in atti la sola notifica dell'atto di riassunzione a XXX XXX, come comunicato dal Consolato Generale d'Italia – New York in data 9.11.2024 prot. n. 74262.

Pertanto, essendo rimasto inottemperato l'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza n. 12/2024, ai sensi dell'art.183, comma 2, c.g.c., l'appello è dichiarato improcedibile.

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunziando, come in motivazione

DICHIARA

improcedibile l'appello n. 59491 del MEF

con conferma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte n. 170/2021, depositata il 13.5.2021, notificata il 5.8.2021.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2025.

L'Estensore	Il Presidente
Flavia D'Oro	Tammaro Maiello
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23.12.2025

Il dirigente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23.12.2025

Il dirigente

f.to digitalmente